

TI_GERICHTE 10.2000.42 vom 22. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2000.42

FR: TI_GERICHTE 10.2000.42 du 22 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 10.2000.42 del 22 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

CPC); che nelle condizioni descritte va revocato quanto disposto dalla presidente di questa Camera il 27 dicembre 2000 per la durata del procedimento di deliberazione; che, data la particolarità del caso, si giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese, mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla convenuta, la quale non si è nemmeno costituita validamente in giudizio; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è dichiarata priva di interesse e la causa è stralciata dai ruoli. 2. L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare il blocco del registro fondiario disposto dalla presidente della prima Camera civile di appello con decreto cautelare del 14 dicembre 2000 sul foglio delle particelle n. _____, _____ e _____ RFD del Comune di _____. 3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 4. Intimazione: – avv. _____; – avv. dott. _____; – Tribunale distrettuale Moesa, Roveredo GR; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.